

## **Art. 9**

### **(Aggiornamento professionale)**

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l'irrogazione delle sanzioni modulate come indicato in allegato in base alla seguente ripartizione:
  - a) fino ad un massimo di 18 CFP mancanti;
  - b) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
  - c) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
  - d) nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;
- 2 bis. L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica.
3. Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva specifica mediante un aggravio della sanzione.